

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ELIA, MARNIGA, TEDESCO TATÒ, COVI,
PAGANI, BOATO e BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1989

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13,
recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si rassegna al vostro esame reca talune modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, testè approvata dal Parlamento, che contiene alcune imperfezioni dovute a difficoltà di coordinamento.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della legge n. 13 del 1989, che reca un erroneo riferimento alle «opere di cui all'articolo 1».

L'articolo infatti non è stato coordinato con la modifica apportata dalla Camera dei deputati (aggiunta di un articolo in testa alla legge) alla proposta del Governo.

Il riferimento corretto è, pertanto, alle «opere di cui all'articolo 2» (articolo 1 della originaria proposta).

Si rappresenta che, nel caso non venga corretto il riferimento, tra sei mesi chiunque potrà realizzare costruzioni o ristrutturazioni

in dispregio delle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi.

L'articolo 2 introduce un chiarimento circa i destinatari dei contributi per eliminare alla radice i dubbi già sollevati da numerosi enti locali.

Nell'intento dei proponenti, infatti, si perseguiva l'eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici ove abitualmente risiedono i portatori di *handicap*. Tra questi non possono non essere compresi i centri e gli istituti residenziali.

L'articolo 3 stabilisce che per il 1989 le domande di contributo potranno essere presentate fino al 31 luglio. L'articolo 11 della legge n. 13 del 1989 reca, infatti, al comma 2 una norma del tutto inutile perchè riferita al 1988, già trascorso.

Naturalmente le modifiche sopra illustrate non comportano alcuna spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di *handicap*».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio».